

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Avellino, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Onorario dott. Astianatte de Vincentis, all'esito della discussione, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. R.G. 2980/2013 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno 2013

TRA

~~Il ricorrente~~ rappresentato e difeso dagli avv.ti Angelo Centola, Roberto Centola e Gian Luca Lemmo ed elett.te domiciliato con gli stessi in Avellino, alla via Annarumma, n.22 presso lo studio dell'avv. Umberto Ferrajolo in virtù di mandato in calce al ricorso

(ricorrente)

CONTRO

Azienda Ospedaliera ~~San Giuseppe Moscati di Avellino~~, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Silvestri in virtù di delibera n.608 del 17.09.2014 in virtù di mandato a margine della memoria difensiva

(resistente)

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 13.09.2013, il dr. ~~Giuseppe Moriconi~~ premesso: di rivestire la qualifica di dirigente medico con rapporto di natura pubblica in servizio presso ~~l'azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino~~ (AV); di aver optato per il rapporto di lavoro esclusivo; di aver maturato il compimento dei 5 anni alla data del 16.02.2012, e di aver superato la valutazione del Collegio Tecnico e Determina Dirigenziale n.180 del 17/09/12; di non aver, tuttavia, percepito da tale data l'indennità di esclusività maggiorata in considerazione del compimento dei 5 anni ai sensi degli artt. 5 e 12 CCNL 8.06.2000 Area Dirigenza Medica e ss. modifiche; che l'Azienda aveva giustificato la mancata corresponsione dell'indennità reclamata col richiamo all'art.9 comma 21 del D.L.78/2010 conv. in Legge 30.07.2010 n. 22; che tale mancata corresponsione era palesemente illegittima ed erronea anche per violazione dell'art.

36 della Cost., nonché artt. 2126, 2099, 2041 c.c.; che l'adeguamento dell'indennità di esclusività esulava dal blocco stipendiale trattandosi di un evento straordinario della dinamica retributiva; che altre ASL Campane stavano regolarmente riconoscendo ai dipendenti l'indennità in esame.

Tanto premesso, il ricorrente chiedeva il riconoscimento del diritto sopra evidenziato con condanna della resistente al pagamento della somma di euro 9.568,37 dalla data del 06.06.2013, giusta conteggi allegati al ricorso introduttivo, oltre interessi e svalutazione, nonché ratei maturati successivamente, anche a titolo di danno; ovvero, in via gradata, chiedeva rimettere alla Corte Costituzionale la questione di legittimità dell'art. 9, comma 1 D.Lgs.78/2010 conv.in Legge 30.07.2010 n. 22 in relazione agli artt.3, 36 e 97 della Costituzione, tenuto conto dei principi di cui agli artt.15 quater, comma 5 D.Lgs.502/1992 s.m.i. e 2 e 45 del D.Lgs.165/2011.

Si costituiva, in data 19.09.2014 l'ente resistente eccependo l'infondatezza del ricorso e concludendo per il rigetto delle avverse domande.

In assenza di attività istruttoria, concessi i termini per il deposito di note, all'esito della discussione orale, la causa viene decisa alla data odierna mediante lettura del dispositivo e stesura della contestuale motivazione.

Motivi della decisione

Il giudizio ha ad oggetto l'azione di accertamento del diritto del ricorrente (dirigente medico con rapporto di natura pubblica che ha optato per il lavoro esclusivo ed ha maturato il compimento di 5 anni di servizio con superamento positivo della verifica da parte del Collegio Tecnico) alla corresponsione della relativa indennità ex artt. 5 e 12 CCNL di cat. con decorrenza dal 16.02.2012 (data di maturazione del diritto per compimento del quinquennio).

Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere riconosciuto in capo al ricorrente il diritto a percepire l'indennità di esclusività prevista dagli artt. 5 e 12 del CCNL 08.06.2000 Area Dirigenza Medica e successive modifiche ed integrazioni con decorrenza dal 06.06.2013 ovvero dalla data del positivo superamento della valutazione cui lo stesso è stato sottoposto al termine del quinto anno di servizio, dovendosi reputare infondata l'eccezione di parte resistente basata sul preteso "blocco stipendiale" di cui all'art. 9, comma 1, d.l. n. 78 del 2010, come argomentato in memoria difensiva.

Invero, l'adeguamento dell'indennità di esclusività esula dal "blocco stipendiale" trattandosi di un evento straordinario della dinamica retributiva che prescinde dalle progressioni in carriera comunque denominate, essendo volta esclusivamente a

premiare l'opzione per il *rapporto di lavoro esclusivo*, come si desume dal quadro normativo di riferimento da ricercarsi nel combinato disposto dell'art. 15 *quater*, comma 5 del d.lgs. 502/1992 (che disciplina il riordino della materia sanitaria a norma dell'art. 1 legge 23 ottobre 1992, n.421) e – rubricato *Esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario* – al comma 5 espressamente demanda ai “*contratti collettivi di lavoro*” il compito di stabilire “*il trattamento economico aggiuntivo da attribuire ai dirigenti sanitari con rapporto di lavoro esclusivo ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nei limiti delle risorse destinate alla contrattazione collettiva*”.

Il carattere “straordinario” si desume dalla circostanza che l'indennità di esclusività rappresenta la contropartita rispetto alla scelta del dipendente che modifica il rapporto di lavoro rendendolo più intenso e di maggiore interesse per l'amministrazione sanitaria, quindi, il regime di esclusività determina una modifica del contratto tra il medico e l'azienda sanitaria; infatti al maturare dei 5 anni in caso di valutazione positiva l'incarico passa da “Base” a “Professionale” ex art. 27, comma d) e c) CCNL 98/01 con la conseguenza che il mutamento di incarico non è configurabile come ordinario e pertanto l'indennità di esclusività ad esso associato è anch'esso un evento straordinario della dinamica retributiva.

La domanda del ricorrente ha riscontro normativo nell'art. 28, comma 2 CCNL 03.11.2005 Dirigenza Area IV a tenore del quale: “*L'esito positivo della valutazione affidata al Collegio tecnico produce i seguenti effetti: ...b) per i dirigenti neo assunti, al termine del quinto anno, ai sensi degli artt.3, comma 1 e 4, comma 2 e art. 5 comma 5 CCNL 08.06.2000, Il biennio:..l'attribuzione dell'indennità di esclusività della fascia superiore; fascia superiore che rispetto al dirigente che abbia superato i 5 anni di anzianità ed abbia conseguito positiva valutazione e ciò a prescindere, ai sensi dell'art. 28, co.2, CCNL 03.11.2011, dall'effettivo affidamento di incarichi ex art. 27, lett. b) o c). CCNL 08.06.2000 -corrisponde, in base all'art.5, CCNL dirigenza medica parte economica biennio 2000/2001, a quella denominata dirigente con incarichi art.27, lett.b) o c) del CCNL stipulato in data 08.06.2000 ed esperienza professionale nel SSN tra cinque e quindici anni*”.

Orbene, il punto è se su detta componente retributiva incida, o meno, il blocco stipendiale, con riferimento al periodo 2010-2014 (art.1, comma 1, lett.a, d.P.R. 122/2013), di cui all'art. 9, comma 1 d.l. n.78 del 2010; norma questa sulla cui compatibilità con la Carta Costituzionale già si è positivamente espressa la Corte

Costituzionale con sentenza n.178/2015, che ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle disposizioni adottate nell'ambito della manovra di finanza pubblica per gli anni 2011-2013 (art.9, commi 1, 2 bis, 17 primo capoverso e 21 ultimo capoverso d.l. n.78 del 2010), nonché della legge di stabilità 2014, concernenti la limitazione dei trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, del trattamento accessorio, degli effetti economici delle progressioni di carriera nonché la sospensione delle procedure contrattuali e negoziali per la parte economica per il periodo 2013-2014, in riferimento agli artt. 2, 3 comma 1, 36 comma 1, 53 commi 1 e 2 della Costituzione.

Il passaggio dalla prima alla seconda fascia dell'indennità di esclusività deve intendersi non possa rientrare nell'ambito del blocco stipendiale di cui all'art.9, d.l. 78/2010, in quanto si tratta di un emolumento che compensa lo specifico incarico che l'Amministrazione è obbligata, per quanto sopra detto, ad attribuire all'esito del positivo superamento di procedura valutativa, al compimento del quinto anno.

L'indennità per cui è causa, dunque, rientra nell'ambito dell'espressa deroga stipendiale contemplata dall'art.9, d.l. 78/2010; tale norma, al comma 1, fa espressamente salvi *"gli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno"*.

Se è vero che l'esclusività, fonte di una maggiorazione retributiva, costituisce un evento ordinario nella dinamica del rapporto di lavoro, altrettanto non può essere detto, con riferimento alla "dinamica retributiva", rispetto al positivo superamento, da parte dei dirigenti neo assunti, al termine del quinto anno, della valutazione affidata al Collegio tecnico di cui all'art.26, comma2 CCNL 03.11.2005 Dirigenza Arca IV. Ciò in considerazione del fatto che l'attribuzione dell'indennità di esclusività della fascia superiore certamente attinente alla dinamica retributiva non consegue al mero decorso del tempo bensì al fatto, evidentemente incerto, del superamento di una valutazione; ciò consentendo, quindi, di qualificare la detta attribuzione quale effetto derivante da un evento straordinario della dinamica retributiva (ove per dinamica retributiva deve necessariamente intendersi, in ambito di pubblico impiego, una progressione stipendiale in qualche modo prevista da una norma o da un contratto; e per dinamica retributiva di carattere straordinario una progressione stipendiale in qualche modo prevista da una norma o da un contratto e, tuttavia, come nel caso in esame, non automatica).

Per queste ragioni la domanda proposta con il presente giudizio deve essere accolta.
In ordine al quantum richiesto e quantificato in ricorso, alcuna contestazione è stata avanzata da parte resistente.

Deve pertanto ritenersi correttamente quantificata l'indennità in parola come determinata nei conteggi allegati al ricorso introduttivo; sull'importo liquidato andranno computati gli interessi legali dalle scadenze dei singoli ratei al saldo.

Le spese processuali seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

Il Tribunale di Avellino, in funzione del giudice del lavoro, in persona del Giudice Onorario dott. Astianatte de Vincentis, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da ~~Dott. Prisco Luigi~~ contro Azienda Ospedaliera ~~San Giuseppe Mosconi~~ di ~~Avellino~~ in persona del legale rapp.te p.t., procedimento rubricato al n. R.G. 2980/2013, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

a) in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di ~~Dott. Prisco Luigi~~ a percepire l'indennità di esclusività ex artt. 5 e 12 CCNL 08.06.2000 Area Dirigenza Medica e succ. mod. integr. con decorrenza dal 16/2/012 e, per l'effetto, condanna l'Azienda Ospedaliera "~~San Giuseppe Mosconi~~" di ~~Avellino~~ al pagamento in favore di ~~Dott. Prisco Luigi~~ della somma di euro 9.568,37 per la suddetta causale, oltre interessi legali dalle scadenze dei singoli ratei al saldo;

b) condanna la parte resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in euro 2.200,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge da attribuirsi ai procuratori dichiaratisi antistatari.

Così deciso in Avellino, all'udienza del 20.03.2018

Il Giudice Onorario
Dott. Astianatte de Vincentis

